

VIAGGIO NELLA MEDIAZIONE/ L'asso nella manica del professionista

Un conciliatore psicologo

Il conflitto può essere una risorsa per le parti

DI DAMIANO MARINELLI
E LUCA DATTOLO

Il mediatore come psicologo. In quanto terzo imparziale, il mediatore si trova in una posizione unica nel tenere e trattare una prospettiva generale su ciò che accade all'interno del conflitto tra le parti. Tale posizione equidistante rappresenta sicuramente un vantaggio ai fini di una soluzione positiva e di comune soddisfazione per le parti stesse. Il mediatore, infatti, quale professionista preparato al riconoscimento e alla gestione dei conflitti, è capace di percepire l'opportunità di aiutare le parti a muoversi e, in un certo senso, a trasformare i propri atteggiamenti, passando da uno stato di rabbia e di debolezza a uno di forza e di sensibilità nei confronti della controparte. Il conflitto, in sede di mediazione, offre al mediatore l'opportunità di incidere sul modo con cui le parti si trattano a vicenda nelle loro relazioni umane, aiutandole a trovare modi nuovi per agire e interagire tra loro e per sperimentare nuove strade per la gestione delle proprie dispute.

Quando v'è una lite in corso tra due o più soggetti (sia che si tratti di persone fisiche o di persone giuridiche) si tende a pensare che ci sia una frattura insanabile che divide le stesse parti irreversibilmente; è per questo che si crede che l'unica via d'uscita possibile sia quella di affidare la questione a un legale di fiducia al fine di ottenere giustizia. Potrà sembrare strano ma, contrariamente a

quello che si pensa, il conflitto, la lite, il diverbio più o meno acceso tra le parti, legano le stesse l'una all'altra più di quanto non sia stato in grado di fare il contratto stipulato o il rapporto che le univa e che nel momento dell'insorgenza del conflitto si è incrinato.

Il conflitto è, infatti, una risorsa enorme per i rapporti interpersonali di ogni tipo e natura e perciò non va imbrigliato o ghettizzato in maniera tale da farlo risultare il «male» da sconfiggere.

Quello che deve sconfiggersi è piuttosto l'indifferenza delle parti in conflitto, la freddezza dei rapporti, il pretendere ragione a tutti i costi, la volontà



di «distruggersi» in un'aula di tribunale, sebbene ci siano i presupposti per continuare a collaborare. Il conflitto di per sé non è né positivo né negativo; vero è invece, che esistono aspetti negativi del conflitto gestito in maniera sbagliata! Secondo alcuni autori la comunicazione e il conflitto assomigliano ad un «pharmakon», in quanto sarebbero, per così dire, neutri o meglio ambivalenti, nel senso

che potenzialmente sarebbero sia «patologia» che «cura» nelle relazioni interpersonali e sociali. Se, come del resto siamo abituati a fare, consideriamo il conflitto come un'entità negativa e da sconfiggere, allora la migliore soluzione da perseguire si avrà necessariamente nelle vie giudiziarie classiche: un giudice cui sarà affidato il caso presentato da un legale di fiducia che si relazionerà con l'autorità giudicante, e con l'avvocato di controparte. Se, quindi, il conflitto è male, l'unica via di salvezza che si può percorrere quando in esso ci si trovi coinvolti, è quella di ricorrere allo stato (e per esso all'autorità giudiziaria) che ha

il compito di proteggerci, sviluppando una decisione (sentenza) che metterà fine al nefasto accadimento. Questo risulta essere, solitamente, l'atteggiamento psicologico e culturale che la nostra società manifesta all'atto dell'approccio al fenomeno del conflitto. Il processo ordinario, però, sebbene il giudice che lo dirige sia un soggetto neutrale, autorevole e autoritario, non riavvicina le parti in conflitto e non ristabilisce un'efficace comunicazione tra le stesse ma, al contrario, rafforza necessariamente la contrapposizione, individuando vincitori e vinti.

Il conflitto, quindi, viene a essere considerato alla stregua di un evento di tipo patologico, un reale problema da risolvere in modo squisitamente tecnico a opera di chi è stato istruito a farlo, nell'ambito di una proce-

dura a contenuti altamente formalizzati, quale è il giudizio di tribunale.

Se, invece, provassimo a considerare il conflitto come «risorsa» e anche «positiva», e non come limite, allora si potrà comprendere come lo stesso conflitto costituisca un'importante opportunità di confronto con la controparte. E infatti, rendere il conflitto una opportunità significa sfruttare in maniera superlativa l'utilità derivante dallo stesso, partecipando come attore alla soluzione della controversia e non rimanendo a osservare inerte la decisione presa da altri sulla propria posizione.

Il nostro ordinamento non ammette ingerenze private e auto-composizioni di controversie di natura penale che necessariamente debbono essere risolte nelle sedi istituzionalmente preposte a ciò (le aule di giustizia). Anche nell'ambito del diritto civile, alcuni tipi di controversie, si pensi per esempio a quelle vertenti sui diritti c.d. indisponibili, hanno necessità di essere composte esclusivamente dinanzi a un giudice. Per tutte le altre ipotesi di controversie, però, il nostro ordinamento tollera che i privati cittadini, in qualunque forma di aggregazione (individuale, societaria, istituzionale ecc.), possano risolverle anche autonomamente. Perché, allora non cogliere tale possibilità, anche alla luce del fatto che il conflitto può avere effetti positivi?

© Riproduzione riservata

Secondo di una serie di articoli - Il primo è stato pubblicato il 13/10/2011

IL PRESIDENTE AIGA LAScerà IL TIMONE QUESTA SETTIMANA A CATANIA

Sileci: tre cantieri per i giovani avvocati

Lotta alla gerontocrazia, ampliamento delle competenze, gratuiti patrocinii

A fine settimana lascerà la guida dell'Aiga, l'Associazione italiana dei giovani avvocati, dopo tre anni di mandato, con la soddisfazione d'aver «rappresentato professionisti che, malgrado la crisi, continuano a credere nella funzione che ricoprono», e l'auspicio che alcuni progetti, fra cui «la battaglia contro la gerontocrazia e la carenza di donne nella governance forense», possano essere portati a compimento dal suo successore. Giuseppe Sileci, classe 1968, aprirà questo pomeriggio, al teatro Sangiorgi della sua città natale, Catania, i lavori di «Generazione legalità», il XXI congresso del sindacato che conta 10 mila iscritti e un centinaio di sedi sul territorio nazionale, che sfocerà domenica nell'elezione del nuovo presidente.

Domanda. Qual è la condizione dell'avvocatura under45?

Risposta. La congiuntura negativa, cominciata nel 2008 e acuitasi di recente, ci ha toccati da vicino. Gli albi registrano una continua crescita di iscritti, però nel contempo si riducono gli spazi di mercato (dati recenti della cassa di previdenza della

categoria svelano che in media chi ha meno di 34 anni dichiara una cifra annua pari a 21.160 euro, ridotta al netto delle tasse e dei contributi a 14.517, ndr). Tuttavia, nel triennio sono rimasto colpito dalla vivacità non comune di svariati colleghi che manifestano il coraggio di non arrendersi.

D. A Catania, nei dibattiti con politici, imprenditori ed esponenti del mondo imprenditoriale, gli avvocati affronteranno temi «caldi»: riforma dell'ordinamento, taglio, o accorpamento dei piccoli tribunali, e media-conciliazione.

R. Sì, la posizione dell'Aiga è netta su tutti i fronti. Non mi pare ci sia in parlamento una maggioranza disposta a varare il disegno di legge di revisione della professione, licenziato dai senatori: lo si intuisce dalla mole di emendamenti depositati alla camera. Quanto alla geografia giudiziaria, sono sacrosanti la riscrittura degli uffici e la riallocazione delle risorse, ma non toccherò i tribunali, presidio di legalità, soprattutto in aree del paese a elevato tasso di criminalità.

D. E sull'obbligatorietà del tentativo conciliatorio cosa dice? Il prossimo anno, fra l'altro, entrerà in vigore anche per liti di condominio e sinistristica stradale...

R. Rimangono le perplessità della prima ora: siamo favorevoli all'introduzione di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, ma non come surrogati del processo, bensì affiancandolo. Per ora, aspettiamo che la Corte costituzionale si pronuncerà sull'incostituzionalità della norma.

D. Un suggerimento al nuovo presidente dell'associazione?

R. Tenga aperti almeno tre cantieri che questa giunta ha avviato: la lotta contro la gerontocrazia e perché ci siano più le donne al vertice delle istituzioni forensi, nonché l'ampliamento delle competenze dell'avvocato, per far sì che ottenga la facoltà di autenticare le scritture private. E, infine, sostenga l'impegno su difesa d'ufficio e gratuito patrocinio: abbiamo chiesto una riforma per farci riconoscere le istanze sulla liquidazione dei compensi, ma bisogna andare avanti.

Simona D'Alessio

© Riproduzione riservata

TARIFFA FORENSE

I minimi sono ancora in vigore

DI DARIO FERRARA

Tariffa forense, minimi ancora in vigore: se il giudice liquida compensi inferiori è tenuto a motivare. L'Appello deve distinguere i due gradi di giudizio, misurarsi con la notula e spiegare i suoi calcoli. La Cassazione spiega come la normativa resta in vigore: non è stata infatti abrogata dal decreto Bersani. Fa male, allora, il giudice d'appello a liquidare frettolosamente le spese di un avvocato senza distinguere fra i due gradi di giudizio di merito, per quanto si tratti di una causa di non rilevante entità. La reprimenda ai colleghi troppo disinvolti arriva direttamente dalla Suprema corte attraverso la sentenza 21633/11 del 19 ottobre 2011 dalla II sez. civile. I minimi ex dm 127/04 sono sopravvissuti alle lenzuolate di Bersani: non c'è stata abrogazione da parte delle disposizioni dell'art. 2 della legge 248/06, che consentono un accordo derogatorio fra le parti che non sussiste nella controversia affrontata dagli «ermellini». Accolto il ricorso della contribuente, vincitrice di una causa contro il comune di Roma relativa all'opposizione contro una cartella esattoriale: grossolana la valutazione del tribunale che, in qualità di giudice d'appello, liquida «avuto riguardo alla natura del procedimento» in soli 230 euro le spese per tutti e due i gradi di giudizio, «oltre oneri». Dagli «ermellini» arriva un vero e proprio vademecum ai giudici dell'appello: innanzitutto la fissazione del compenso che spetta al professionista non può essere «apodittica», ma spiegata per filo e per segno. E ciò specialmente se la parte vittoriosa ha prodotto una nota specifica: il giudice che provvede alla liquidazione deve determinare l'ammontare che compete all'avvocato specificando i criteri adottati, in primis il sistema di liquidazione individuato e la tariffa professionale applicabile alla controversia. È impossibile, dunque, non distinguere fra i due gradi del giudizio di merito: risulta sempre necessario, da parte del magistrato, consentire che l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti e dalle tariffe, anche in relazione all'inderogabilità dei minimi tariffari. Insomma: il giudice avrebbe dovuto motivare la riduzione del compenso liquidato sotto il minimo, misurandosi con la notula del difensore. Sarà dunque un altro giudice del tribunale capitolino a chiudere la controversia.



La sentenza sul sito www.italiaoggi.it/documenti